STATUTO

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE



E' costituita una Associazione ai sensi della Costituzione della Repubblica Italiana, degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge 383/2000, nonché del D.Lgs.460/97. L'Associazione viene costituita come "Ente non commerciale-ONLUS".

ARTICOLO 2

DENOMINAZIONE

L'Associazione è denominata "IPATHIA Onlus Associazione Culturale e di promozione sociale".



ARTICOLO 3

SEDE

La sede dell'Associazione, a tutti gli effetti, è quella sita in Roma, Via Lucrino, 12.



DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.



ARTICOLO 5

SCOPI

L'Associazione ha finalità di solidarietà sociale in difesa dei diritti dell'individuo nello Stato e del Popolo nel consesso dei popoli.

L'Associazione nasce come incontro di energie sociali, al fine di promuovere attività aventi lo scopo di recuperare il valore dell'agire collettivo e di riaffermare il diritto dell'uomo ad essere momento centrale della società. Questa finalità si riassume nella legge suprema della libertà e della democrazia e si afferma, in linea teorica, nell'evoluzione della "Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo" che va, attraverso la storia, dalla MAGNA CHARTA inglese del 1215 al "Convenat" e alla relativa dichiarazione per la Carta Internazionale, per proseguire nella statuizione di norme sempre più atte a difendere i diritti dell'uomo e a proteggere il libero sviluppo della personalità umana, in primo luogo la Convenzione dei Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa

L'Associazione opera in campo nazionale ed internazionale realizzando attività culturali di educazione, istruzione e ricreazione, di promozione sociale, sportive e di formazione extrascolastica, nonché ogni altra iniziativa ritenuta utile dai propri Associati, senza alcun fine di lucro, è apolitica ed apartitica.

Le attività faranno particolare riferimento a:

- a) la realizzazione di opere audiovisive, lungometraggi e documentari, programmi radiofonici e televisivi, opere musicali, editoriali e multimediali aventi contenuto divulgativo sui diritti dell'Uomo;
- b) meeting, manifestazioni, spettacoli musicali, teatrali rivolti a tutta la collettività con particolare riguardo a bambini ed anziani;
- c) laboratori manuali e culturali quali teatro, musica, danza, ceramica, disegno, pittura, decorazione, bricolage, hobbystica e scultura;
- d) intrattenimenti, proiezioni e video proiezioni di film ed eventi sportivi;
- e) progetti eno-gastronomici legati alla socializzazione e allo studio della storia e delle tradizioni popolari ed etniche, sempre nel rispetto delle vigenti leggi;
- f) mostre, tavole rotonde, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, inchieste, servizi di ricerca e documentazione, biblioteca, compresa quella informatica;
- g) attività editoriale non periodica;
- h) attività scolastiche, di sostegno scolastico ed alla genitorialità, di formazione professionale e non, di aggiornamento e perfezionamento;
- i) tutela dei diritti dei consumatori, mediante la sollecitazione allo sviluppo di una coscienza critica verso i consumi biologici, nel rispetto dell'ambiente per una migliore qualità della vita, particolarmente verso gli strati più deboli della società, bambini e anziani;
- j) turismo sociale e cooperazione, anche internazionale, con altre realtà associative e non, su basi di reciprocità;

- k) avanzare progetti e proposte ad enti di diritto pubblico e privato;
- tutela della salute mediante micro-progetti di solidarietà ai soggetti svantaggiati mediante il sostegno, anche domiciliare, alle famiglie;
- m) organizzare la gestione, in proprio o tramite altri soggetti, di sale da ballo, teatrali e cinematografiche per rappresentazioni e proiezioni, per favorire la diffusione della cultura;
- n) offrire ai soci supporto logistico, servizi comuni, consulenze;
- o) gestire, sia in proprio che per conto terzi, strutture e/o circoli ricreativi/culturali nonché centri artistici polivalenti;
- p) operare progetti di recupero di ambienti, spazi o strutture architettoniche esistenti in Italia assumendo anche, nel caso, la gestione in proprio;
- q) acquisire diritti letterari, cinematografici, teatrali, musicali ed ogni altro copyright di opere d'arte e di ingegno al solo fine di tutelarne la conservazione, la valorizzazione e la diffusione all'interno dell'Associazione nei limiti e negli ambiti degli scopi sociali.

Per il raggiungimento del suo scopo sociale l'Associazione potrà:

- collaborare con istituzioni ed enti di diritto pubblico e/o privato (quali a esempio pubbliche amministrazioni, scuole di ogni ordine e grado, musei, fondazioni, teatri, cooperative ecc.) e soggetti anche persone fisiche impegnati a vario titolo in attività culturali, artistiche, educative e sociali;
- cooperare con altre associazioni aventi finalità analoghe o complementari a quelle dell'Associazione, anche operanti in altri settori;
- progettare e realizzare viaggi di studio e turistici in Italia e all'estero (incoming e outgoing), collaborando anche con Tour Operators e agenzie di viaggio;
- cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli;

Per perseguire tali finalità l'Associazione potrà costituire sedi sociali operative periferiche, noleggiare o acquistare locali e mezzi tecnici idonei alla realizzazione dei propri programmi e dei propri progetti, utilizzare consulenze, servizi, trasporti, location, forniture e mano d'opera specializzata; potrà stipulare convenzioni e accordi con Ministeri, Enti pubblici, Società e Associazioni private, con teatri, musei, cineteche, e università, scuole, pubbliche e private, professionali e non, festivals, mercati cinematografici e teatrali italiani ed internazionali.

In via del tutto subordinata alla principale attività sopra descritta ed esclusivamente per finanziare quella, l'Associazione potrà occasionalmente intraprendere attività commerciali, comunque inerenti l'oggetto principale, per le quali verrà tenuta una separata gestione. Tale attività potrà riguardare a titolo esemplificativo lo sfruttamento economico dei diritti su opere letterarie, cinematografiche, teatrali e su qualsiasi altra opera dell'ingegno, la gestione di sale da ballo, emittenti radiotelevisive, di teatri, sale per cinema, sale per laboratori, impianti sportivi o la vendita a terzi delle proprie pubblicazioni nonché dei beni prodotti all'interno dell'Associazione stessa compresi gli stessi spettacoli culturali. L'Associazione potrà inoltre richiedere ed accettare contributi, per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali, sia da parte dello Stato che da Enti locali nonché da Enti privati e da qualsiasi altro Ente nazionale ed estero. Ricevere sovvenzioni o sussidi da sponsor e/o enti pubblici o privati sia in Italia che all'estero a sostegno di progetti e/o iniziative proposte dall'Associazione stessa. Raccogliere fondi per mezzo di eventi privati o pubblici, mercatini, attività di bancarelle, attività di intrattenimento e spettacolo.

Potrà contrarre mutui, finanziamenti ed ogni genere di prestiti, aprire conti correnti bancari con firma di traenza del solo Presidente o di un eventuale procuratore da questi designato sentito il Comitato Direttivo, il tutto finalizzato alla gestione del Fondo comune e delle spese dell'Associazione.





ARTICOLO 6

FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione, a norma dell'art. 37 C.C., è costituito:

- a) dalle quote periodiche associative e dai beni mobili ed immobili acquistati con esse;
- b) dai contributi di ammissione;
- c) da corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, corrisposti per prestazione di servizi non rientranti nell'art. 2195 del Codice Civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione, senza specifica organizzazione;
- di da corrispettivi specifici corrisposti per cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da dell'art. 148 del D.P.R. 917/86, effettuate in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei Soci, nonché per cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai Soci;
- e) da corrispettivi derivanti dalle attività commerciali descritte negli scopi associativi all'art. 5;
- f) da contributi volontari, lasciti e donazioni;
- g) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del rendiconto economico e finanziario.

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, le eventuali eccedenze del rendiconto economico nonché avanzi della gestione commerciale nonché fondi o riserve, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. Ciò al solo fine di procurarsi i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dello scopo sociale.

ARTICOLO 7

CHIUSURA ESERCIZIO, RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Comitato Direttivo predispone il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 8

SOCI :

Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, anche se in rappresentanza di Enti od Associazioni. I Soci possono avere cittadinanza italiana nonché di qualsiasi altro paese comunitario ed extracomunitario. I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci Onorari;
- b) Soci Fondatori;
- © Soci Ordinari.

Sono Soci Onorari alte personalità e qualificati esponenti dello sport, della cultura e dello spettacolo. I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno voto deliberativo nell'Assemblea e non possono essere eletti a cariche sociali.

Sono Soci Ordinari coloro che, avendo compiuto la maggiore età, vengono ammessi dal Presidente del Comitato Direttivo o dai consiglieri da esso delegati a tale funzione, dietro loro richiesta, verbale o scritta, contenente le loro generalità e la dichiarazione di accettazione e rispetto del presente statuto, e abbiano adempiuto al versamento della quota periodica associativa.

Sono Soci Fondatori coloro che risultano dall'Atto Costitutivo.

I Soci Fondatori ed Ordinari hanno diritto all'elettorato attivo e passivo in seno all'Assemblea dei Soci.

Tutti i Soci, onorari, fondatori ed ordinari, avranno diritto di frequentare i locali sociali, di ricevere le pubblicazioni ed ogni altro materiale prodotto dall'Associazione, di partecipare a tutte le attività in genere organizzate dall'Associazione.

tutte le attività in genere organizzate dall'Associazione.

Per tutti i Soci il rapporto associativo si intende costituito senza limiti di tempo purché, per il Socio Ordinario, in regola con il versamento della quota periodica di associazione. La quota o

contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è





rivalutabile. La qualifica di Socio può venir meno per dimissioni, per morosità ed indegnità. L'indegnità verrà dichiarata dal Comitato Direttivo. La comunicazione di dimissioni deve essere presentata dall'associato al Presidente ed il recesso ha effetto al termine dell'anno in corso.

ARTICOLO 9 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente.


ARTICOLO 10

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci Fondatori ed Ordinari in regola con il versamento periodico dei contributi sociali. Ciascuno di essi dispone di un voto che può essere delegato ad un altro Socio secondo il principio di cui all'art. 2532 C.C.. Ogni delegato può essere portatore di non più di tre deleghe. Le delibere dell'Assemblea vincolano tutti i Soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che nomina all'occasione un Segretario che redige, su apposito libro, processo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea dei Soci delibera:

- sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo;
- sulla periodicità e sulla determinazione della misura delle quote associative per il periodo successivo per i soci ordinari;
- sulla nomina dei componenti il Comitato Direttivo;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.









ARTICOLO 11

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I Soci sono convocati in Assemblea tutte le volte che il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, nonché quando lo richiedano, per iscritto, almeno i due terzi dei Soci. L'Assemblea è convocata di diritto ogni anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la determinazione della misura delle quote associative per il periodo successivo. La convocazione avverrà mediante comunicazione, anche verbale, dei membri del Comitato Direttivo, fatta a ciascuno dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno.

ARTICOLO 12

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita ed atta a deliberare con la presenza obbligatoria del Presidente e dei membri del Comitato Direttivo. Inoltre, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti. Per le modifiche al presente statuto è richiesta una maggioranza pari ai due terzi degli Associati.

ARTICOLO 13

IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da un numero da tre a cinque componenti eletti dall'Assemblea dei Soci tra tutti i Soci Fondatori ed Ordinari e rimane in carica per quattro anni con possibilità di rielezione. Il numero dei componenti è determinato di anno in anno dal Comitato stesso, in sede di approvazione del Regolamento per la presentazione delle candidature e per le votazioni.

Il Comitato direttivo elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione che presiede il Comitato stesso.

Il Comitato Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle attività da svolgere e sui programmi da realizzare, predispone i bilanci consuntivi e preventivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce la quota sociale periodica per i soci ordinari, approva i Regolamenti sociali interni per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in caso di necessità e di urgenza. Nomina i Soci Onorari.

Il Comitato Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità oppure su richiesta della maggioranza dei componenti. E' convocato obbligatoriamente dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno, per deliberare in merito al bilancio consuntivo e preventivo.

Pér la validità delle deliberazioni occorre la presenza del Presidente e della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo, il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea dei Soci.

I membri del Comitato esercitano la loro carica gratuitamente e a titolo onorifico e, quindi, non costituisce rapporto di lavoro.

ARTICOLO 14

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo, del quale è membro, nella prima riunione e comunque non oltre sette giorni dall'elezione del Comitato stesso. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Presidente presiede le Assemblee dei Soci e del Comitato Direttivo. Assicura e sovrintende il coordinamento e l'unità di indirizzo, la gestione dell'Associazione, in conformità alle

deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato direttivo. Delibera sull'ammissione di nuovi Soci.

In caso di urgenza e necessità il Presidente può provvedere su materie di competenza del Comitato direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni a ratifica del Comitato nella prima riunione successiva e comunque non oltre sessanta giorni dall'adozione del provvedimento.

La carica di Presidente è esercitata gratuitamente e a titolo onorifico e, quindi, non può costituire rapporto di lavoro.

ARTICOLO 15 SCIOGLIMENTO

Lo se oglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del fondo comune. E' stabilito l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 16 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni di legge che regolano la materia nonché le disposizioni e direttive impartite dall'Associazione Arci alla quale l'Associazione Trentatre è affiliata.

